

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPrensIVO a Indirizzo Musicale

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I grado Via Fontana, 17 - 73015 SALICE SALENTINO
/LE/ - Codice Scuola **LEIC85100B** –

C.F. n. **93057850757** tel. **0832/731007** (Segreteria) - **0832/733493** (Presidenza) – fax **0832/723914** -
e-mail: **LEIC85100B@istruzione.it** **PEC: leic85100b@pec.istruzione.it** Sito Scuola: **www.icsalice.edu.it**

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Protocollo d'Istituto



BULLISMO E CYBERBULLISMO: Protocollo d'Istituto

Indice

1. Premessa

2. Normativa di riferimento

3. Compiti:

3.1. Dirigente Scolastico

3.2. Referente del Bullismo e del Cyberbullismo

3.3. Collegio Docenti

3.4. Consiglio di classe

3.5. docente

3.6 genitore

3.7 alunni

4. Procedure operative: rilevazione, monitoraggio, gestione delle segnalazioni e gestione dei casi

5. Mancanze disciplinari

6. Sanzioni disciplinari

1.PREMESSA

DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO:

Il bullismo si configura come espressione di scarsa tolleranza e di non accettazione verso chi è diverso di etnia, religione, caratteristiche psico-fisiche, identità sessuale, genere e particolari realtà familiari. Più precisamente. “Il bullismo è un fenomeno definito come il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l’intenzione di nuocere, con l’uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica” (Farrington, 1993).

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza di tipo del tutto occasionale. Questi possono essere anche molto gravi ma rientrano in altre tipologie di comportamento: scherzo, litigio reato.

Per poter parlare di bullismo, invece, dobbiamo essere in presenza di:

- Prepotenze intenzionali e soprusi indirizzati verso una vittima;
- Azioni continuative, persistenti e ripetute nel tempo;
- Azioni che mirano deliberatamente a fare del male o danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico;
- Disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.

Il cyberbullismo è una delle forme che può assumere il bullismo quando si ricorre ai moderni mezzi di comunicazione.

Il cyberbullismo, a differenza del bullismo tradizionale, in cui il bullo si confronta faccia a faccia con la vittima, rinforza il danno alla cybervittima a causa della natura virtuale del cyberspazio:

- il bullo si nasconde dietro uno schermo per umiliare la vittima e divulgare, talvolta, materiale offensivo attraverso i social;
- il cyberbullo crede di compiere le azioni sopra descritte in modo anonimo, senza la paura di essere scoperto e punito;
- il danno per la vittima assume dimensioni amplificate e non arginabili perché l’azione viene divulgata nello spazio virtuale.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

La normativa a cui far riferimento è la **Legge 29 maggio 2017, n.71**, che definisce il cyberbullismo: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via informatica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi come oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Il cyberbullismo, agito a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed aggravate dall'assenza di feedback che rende più difficile la percezione della sofferenza della vittima.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali"
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale, recanti la normativa su ingiuria, diffamazione, minaccia, trattamento illecito dei dati personali, ammonimento da parte del Questore;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla Legge n.71/2017 "Disposizioni sulla tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

LE RESPONSABILITA'

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse **responsabilità** che in base alla normativa si identificano in:

a)Culpa del bullo minore:

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

La normativa prevede l'uso dell'ammonimento da parte del questore (Art.612 c.p.).

b)Culpa in vigilando ed educando dei genitori:

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c)Culpa in vigilando e in organizzando della scuola:

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.” Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve anche dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

3. I COMPITI:

La scuola si adopera ad adottare misure finalizzate a prevenire, segnalare e risolvere situazioni ritenute a rischio o palesate, attraverso l'assunzione di compiti e responsabilità distribuiti secondo i ruoli di ogni attore che agisce in ambito scolastico e familiare.

In particolare:

3.1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO: □

- individua attraverso il Collegio dei Docenti il referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

3.2. IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di
 - natura civile e penale;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, aziende del privato sociale, forze di polizia, ecc., per realizzare percorsi di prevenzione e di informazione;
- predispone strumenti di rilevazione e monitoraggio del benessere relazionale in ambito scolastico e della gestione delle segnalazioni e/o dei casi, in accordo con il collegio.

3.3. IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

3.4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

3.5. IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

3.6. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono il Regolamento d'Istituto e il Patto di Corresponsabilità, sottoscrivono quest'ultimo.
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità; □
- conoscono le sanzioni previste da Regolamento d' Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

3.7. GLI ALUNNI:

- conoscono il Regolamento d'Istituto e il Patto di Corresponsabilità;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
- partecipano alle iniziative scolastiche di sensibilizzazione e prevenzione, al fine di favorire un
- miglioramento del clima relazionale;

- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, sia direttamente sia quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms,) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire, mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

4. PROCEDURE OPERATIVE: RILEVAZIONE, MONITORAGGIO, GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E GESTIONE DEI CASI

LE AZIONI DELLA SCUOLA

Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti con responsabilità e ruoli sia interni, sia esterni. Questi tre punti riguardano:

- **1. prevenzione**
- **2. collaborazione con l'esterno**
- **3. intervento in casi accertati: misure correttive e sanzioni**

PREVENZIONE:

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata, consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto.

Per verificare o captare situazioni di disagio:

- la scuola predispone apposite griglie di osservazione, da compilare a cura dei docenti; propone attività di gruppo che inducano l'alunno a parlare di sé e delle sue relazioni sociali mediante l'assegnazione di temi e/o conversazioni guidate su argomenti strategici (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...);
- gli insegnanti che notano atteggiamenti o comportamenti che suggeriscono una situazione di malessere, di comune accordo con il Consiglio di Classe, lo devono segnalare tempestivamente alle famiglie;

- un ulteriore tipo di prevenzione è costituito dagli interventi di tipo educativo, inseriti nella Politica Scolastica;
- la somministrazione di questionari anonimi a tutti gli studenti, in modo da poter individuare eventuali casi e situazioni di bullismo e/o cyberbullismo;
- la restituzione, l'analisi e la condivisione dei dati con gli alunni in spazi e momenti dedicati allo scopo;
- l'istituzione di una giornata anti- cyber- bullismo organizzata per tutto l'Istituto allo scopo di sensibilizzare sul tema, proiettando filmati o organizzando incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo;
- la discussione aperta e l'educazione trasversale all'inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
- la promozione di progetti dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti, polizia postale e quant'altro possa indurli a riflettere, rendendoli consapevoli dei rischi che si corrono in rete.
- La messa a disposizione di un punto di raccolta dove gli studenti possano riferire o denunciare eventuali episodi.

COLLABORAZIONE CON L'ESTERNO:

Il recupero dei "bulli" e dei "cyberbulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, istituzioni.

La collaborazione con l'esterno si esplica principalmente attraverso:

- azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali: polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali;
- incontri a scuola con le Forze dell'Ordine, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
- incontri con la Polizia Postale per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;
- l'istituzione di uno sportello interno di ascolto dello psicologo (laddove ci sia la possibilità di avere la disponibilità di tale figura professionale) per sensibilizzare sul cyberbullismo sia insegnanti che studenti e/o supportare le eventuali vittime, per collaborare con gli insegnanti, effettuare verifiche circa episodi di cyberbullismo in atto, intervistare i presunti responsabili di azioni di cyber bullismo, somministrare il questionario, collaborare alla revisione ed alla somministrazione del questionario, collaborare alla lettura dei dati emersi dalle rilevazioni;

- incontri con le famiglie, anche pomeridiani, per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola.

Gli adulti saranno chiamati a comprendere l'importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, inclusa ad esempio quella riguardante l'utilizzo dei gruppi WhatsApp della classe e non solo; dovranno cercare nella quotidianità di avere un occhio attento ai comportamenti dei propri figli, vigilando sul loro comportamento durante e dopo la navigazione in internet sia con il computer, sia con il telefonino. Le famiglie, adeguatamente informate sulle loro responsabilità e sulle conseguenze legali dei comportamenti dei propri figli, dovranno impegnarsi a vigilare, controllando e monitorando le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli, rendendoli partecipi e consapevoli delle motivazioni di tale controllo.

L'INTERVENTO IN CASO DI CYBERBULLISMO: MISURE CORRETTIVE E SANZIONI

A fianco dell'intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.

Schema procedure scolastiche in caso di atti di bullismo e/o cyberbullismo

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo e/o cyberbullismo bisogna:

- **informare** immediatamente il Dirigente Scolastico;
- **effettuare** l'analisi e la valutazione del fatto; (a cura dei soggetti responsabili: Dirigente scolastico, docenti del Consiglio di classe, referenti cyber bullismo, commissione antibullismo predisposta ad hoc);
- **raccogliere** informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità;
- **interpellare** gli attori principali e gli eventuali spettatori;
- **raccogliere** le diverse versioni per ricostruire i fatti ed analizzare i punti di vista (in questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità).

Solo dopo la rilevazione e l'accertamento di prove oggettive si possono stabilire le azioni da intraprendere:

- a. comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il Consiglio di Classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...);
- b. comunicazione ai genitori del bullo (convocazione) con lettera del Dirigente
- c. convocazione del Consiglio di Classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare secondo la gravità.

d. Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte);

e. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti si procede alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Percorso educativo e monitoraggio

- Il Dirigente, i docenti, i referenti vigilano e monitorano l'efficacia dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo, sia nei confronti della vittima. Tale monitoraggio avviene tanto a breve termine, per verificare l'esistenza dei primi segnali di risoluzione del caso, tanto a lungo termine per accertarsi della tenuta nel tempo dell'efficacia degli interventi attuati.
- Qualora il caso non mostrasse segnali positivi di risoluzione, è previsto che la procedura illustrata nei punti precedenti venga ripetuta dall'inizio.

5. MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi atti di bullismo i seguenti comportamenti:

- intenzione di nuocere;
- violenza fisica, psicologica o intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- isolamento della vittima;
- minacce.

Rientrano, invece, nel Cyberbullismo i seguenti comportamenti:

- flaming: offese on line espresse con un linguaggio violento e volgare;
- harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali (newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, e poi inserite integralmente o parzialmente in un blog pubblico.
- impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- esclusione: estromissione intenzionale da gruppi online;
- sexting: invio di messaggi, via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

6. SANZIONI DISCIPLINARI

- I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo, verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto. Le sanzioni previste si ispirano al principio di gradualità della sanzione, in correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa e al principio di riparazione del danno.
 - Tenuto conto che, secondo quanto stabilito nel Regolamento d'Istituto "I provvedimenti disciplinari hanno sempre carattere temporaneo, hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica" (art.12), saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio, sostanziate da attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica e/o delle persone offese:
 - lettera di scuse a vittima e famiglia, attività di ricerca, riordino materiali, produzione di lavori scritti/artistici che inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente gli episodi accaduti.
- Altri provvedimenti, a cui ricorrere nei casi più gravi, sono i seguenti:
- -ammonizione scritta/orale;
 - -sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
 - -sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative.

Salice Salentino, 14 novembre 2019

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Gerarda Elvira Marra

Le docenti referenti

Prof.ssa Milena Ianne

Prof.ssa Daniela Laghezza